

## ALLEGATO 1

### PATTO DI INTEGRITÀ

Relativo a (estremi della gara) .....

#### TRA

il/la..... (stazione appaltante)

#### E

la Ditta .....(di seguito denominata Ditta)

sede legale in via..... n. .... codice fiscale/P.IVA .....

..... rappresentata da .....in

qualità di.....

#### VISTI

- La L. 6 novembre 2012 n. 190, art. 1. c. 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- L'art. 42, comma II, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che determina quali situazioni costituiscono conflitto di interesse;
- Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- La Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione".
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2022 -2024 .....

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1 - Obblighi del Concorrente/Aggiudicatario

Il concorrente/aggiudicatario conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il concorrente/aggiudicatario, per partecipare alla procedura:

- 1) si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto o di distorcerne o turbarne il corretto svolgimento ed esecuzione.
- 2) si impegna a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto
- 3) Dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- 4) Dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara che, quindi, non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è consapevole ed accetta che l'Amministrazione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
  - intrecci personali tra gli assetti societari;
  - valore delle offerte in generale;
  - distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
  - provenienza territoriale delle offerte;
  - modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
- 5) Si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) aziendale, ovvero attraverso la procedura di segnalazione di fatti illeciti (whistleblowing) e comunque alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- 6) Si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione, o comunque qualunque violazione del Codice di Comportamento aziendale, e qualsiasi illecita richiesta o pretesa

da parte dei dipendenti della Asl o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.

- 7) Si impegna a rendere noti, su richiesta della Asl, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato inclusi quelli effettuati a favore di intermediari, subappaltatori, sub - affidatari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
- 8) Si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie, così come definite dall'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha variato l'elenco delle attività sensibili previste dall'art. 1, comma 53, della legge 190 del 2012 così come segue:
  1. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  3. Noli a freddo di macchinari;
  4. Fornitura di ferro lavorato;
  5. Noli a caldo;
  6. Autotrasporto per conto di terzi;
  7. Guardiania dei cantieri;
  8. Servizi funerari e cimiteriali;
  9. Ristorazione, gestione delle mense e catering;
  10. Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- 9) Dichiara, inoltre, che non subappalterà e non sub - affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che, in caso contrario, tali subappalti e sub - affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
- 10) Si impegna, in caso di aggiudicazione, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Asl nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.
- 11) Si impegna a rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
- 12) Si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale e di assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

## **Articolo 2 - Obblighi dell'Amministrazione**

l'Amministrazione si impegna a:

- 1) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti e di informare tempestivamente il RPCT aziendale
- 2) segnalare al proprio RPCT qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto e, qualora i fatti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;
- 3) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 78 del decreto legislativo 50/2016
- 4) verso gli operatori economici a rendere pubblici, su "Amministrazione Trasparente" i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
  - Elenco dei partecipanti;
  - Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
  - Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
  - Nominativo del soggetto aggiudicatario;
  - Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

## **Articolo 3 - Sanzioni**

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 1, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- L'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, prestata a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase antecedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- La revoca dell'aggiudicazione, anche efficace, e l'escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma antecedente alla stipula del contratto d'appalto;
- La risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto costituisce causa legittima di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e di concessioni da parte della Stazione appaltante fino ad un massimo di tre anni.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

#### **Articolo 4 - Sottoscrizione**

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

#### **Articolo 5 - Controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per la ditta \_\_\_\_\_

(il legale rappresentante)

## **ALLEGATO 2**

### **Gruppo di lavoro interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

#### **LINEE GUIDA PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEGLI ENTI DEL SSR DELLA REGIONE LIGURIA**

##### **PREMESSA**

I Patti d'integrità, introdotti per la prima volta con l'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", rappresentano una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o di ogni altra illecita attività nell'ambito dei pubblici appalti.

Il patto d'integrità è un documento contenente una serie di condizioni dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e che permette un controllo reciproco e sanzioni (anche di carattere patrimoniale) per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento.

##### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- Delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 "Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012";
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione";
- D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Delibera ANAC n. 1120 del 22 dicembre 2020 "Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020, n. 120, in materia di patti di integrità"

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Patto di Integrità degli Enti del SSR della Regione Liguria regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti delle varie Aziende, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché

l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

## **CONTENUTI**

I contenuti del Patto di integrità sono riportati nello Schema allegato, che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante ad ogni gara. **ALLEGATO 1**

## **PROCEDURE**

1. Il Patto di Integrità viene adottato da ogni azienda sanitaria e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione", e utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi e per gli affidamenti di lavori pubblici.
2. Nei bandi di gara e nelle lettere d'invito viene espressamente prevista la sottoscrizione del patto di integrità come condizione generale di ammissibilità. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Il Patto di Integrità rappresenta un allegato delle domande di partecipazione presentate in sede di gara. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. L'impresa partecipante, con la sottoscrizione del Patto di integrità, accetta le regole tese a rafforzare l'osservanza di comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione, il concorrente accetta che possano essergli applicate specifiche sanzioni, oltre alla conseguenza, ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della esclusione dalla gara.  
Il personale dedicato alle gare si impegna ad effettuare i controlli con le connesse e conseguenti responsabilità.
4. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi sono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
5. Il Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
6. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R.16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni

analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso. L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del nuovo Codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite.

## **PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO**

La mancata accettazione del Patto di Integrità comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento, salva l'applicazione nel caso specifico, della normativa in tema di soccorso istruttorio secondo cui "i

*principi affermati dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015, recante «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163» e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, possono ritenersi validi anche in vigore del d.lgs. 50/2016. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara” (Del. ANAC n. 1374/2016).*

## **CONTROLLI**

L’azienda effettua verifiche circa l’esistenza e/o la violazione del patto di integrità.

Il RUP effettua i suddetti controlli in tutte le fasi della procedura di affidamento e fino alla completa esecuzione del contratto.

In particolare, per i contratti di fornitura, fino all’esito della procedura di collaudo, per i contratti di forniture in somministrazione, di servizi e lavori (e in generale per i contratti di durata) durante il periodo di esecuzione del contratto con cadenza semestrale

Il RPCT effettua controlli a campione nell’ambito del monitoraggio periodico sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.

## **SANZIONI**

In caso di violazione del patto di integrità da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti nel patto in funzione del periodo comporta:

*a) prima della stipula del contratto.*

- l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
- la revoca dell’aggiudicazione.

*b) dopo la stipula del contratto.*

Se il soggetto economico che si è aggiudicato la gara di appalto commette delle infrazioni al patto di integrità ci sono delle sanzioni amministrative molto onerose. Queste possono essere:

- la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
- l’escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- l’escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- la responsabilità per il danno arrecato dall’1% al 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

- la responsabilità per il danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 1% del valore del contratto, per ogni partecipante e sempre impregiudicata la prova predetta;
- la cancellazione dall'albo dei fornitori per un periodo di 3 anni;
- l'esclusione dalle future gare indette dall'ente appaltante per un periodo di 3 anni.

Allegati 1